

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale

DETERMINAZIONE

| | |
|---|---|
| N. 132 in data 04-12- 2025 Reg. Gen. 341 | Oggetto: L.R. n. 27/1983, art. 1, comma 1. Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da talassemia, emofilia, emolinfopatie maligne. Riconoscimento di n. 1 beneficiario - decorrenza 1° dicembre 2025 |
|---|---|

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO E CULTURALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 08.01.2025 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Assistenziale, Scolastico e Culturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - periodo 2025-2027;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2026-2027 e relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20.03.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*

Vista la L.R. 25 novembre 1983, n. 27 recante *“Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni”*;

Vista la L.R. 28 aprile 1992, n. 6 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”* con particolare riferimento all'art. 65 titolato Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;

Vista la L.R. 9 giugno 1994, n. 27 recante *“Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)”* con particolare riferimento all'art. 11, comma 1, ai sensi del quale *“I rimborsi ed i sussidi disposti dalla L.R. 25 novembre 1983, n. 27, con gli aggiornamenti previsti dall'art. 65 della L.R. 28*

aprile 1992, n. 6, sono erogati, ai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1993, a decorrere dalla data di accertamento delle patologie contemplate dall'art. 1 della L.R. n. 27 del 1983”;

Vista la L.R. 27 ottobre 1997, n. 31 recante “Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo”;

Vista la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 recante – “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” ;

Vista la Circolare del Direttore Generale del Servizio dell'Assistenza Sociale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, n. 25211/5 in data 08/07/1999 recante in oggetto “L.R. n. 8/99 - Trasferimento funzioni L.R. 27/83”;

Richiamata la nota R.A.S. Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, n. 6820 del 11.04.2024 avente ad oggetto “Rimborsi spese viaggio e soggiorno in favore di persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. n. 27/1983 e alla LR n.9/2004, modifiche conseguenti all'entrata in vigore della Legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2024. DGR n. 5/11 del 23.02.2024”;

Considerato che ai sensi della Circolare RAS la tipologia di provvidenze che potranno essere erogate sono esclusivamente quelle relative al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure vengano effettuate presso centri ospedalieri o universitari ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei cittadini richiedenti. Il rimborso viene concesso alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 1 e 4 della L.R. 27/83 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, trasmessa per via telematica in data 22.12.2009, nella quale viene disposto che, nel caso in cui dalle singole rendicontazioni dei finanziamenti ricevuti ai sensi della L.R. n. 8/99 art. 4, dovessero risultare economie e maggiori spese, i Comuni sono autorizzati a effettuare le compensazioni sia nell'ambito della L.R. N. 8/99 art. 4, sia con le spese sostenute ai sensi della L.R. n. 9/2004;

Visto l'art. 1, comma 1, della Legge 27/1983 ai sensi della quale la Regione Autonoma della Sardegna, eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia, emofilia, emolinfopatia maligna, sussidi straordinari sotto forma di assegno mensile e a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei medesimi;

Vista la nota R.A.S. Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, n. 25211/5 del 08.07.1999 con la quale si forniscono indicazioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento, a favore degli utenti aventi diritto;

Vista l'istanza presentata in data 24.11.2025 (prot. 8540), assunta agli atti di questo Comune, da n. 1 utente residente, intesa all'ottenimento delle provvidenze di cui alla L.R. 27/83;

Constatata la regolarità della documentazione presentata dal richiedente il cui nominativo è allegato e unito solo agli atti detenuti dal Servizio Sociale e alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Dato atto che il beneficio verrà calcolato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

Constatata la regolarità della documentazione presentata dai già menzionati, conformemente alle sopra richiamate disposizioni di legge, e pertanto l'idoneità della medesima ai fini dell'ottenimento del correlato beneficio;

Dato atto che:

- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Sanna;
- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- che il soggetto che adotta il presente atto ed il responsabile del procedimento non incorrono in alcuna delle

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 in ordine alle "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

Ritenuto opportuno procedere in merito

DETERMINA

1. **Di ammettere** il richiedente indicato in allegato a beneficiare delle provvidenze di cui alla L.R. 27/83 a decorrere dalla data del 01.12.2025;
2. **Di dare atto** che al richiedente saranno riconosciute, se spettanti, le sottoelencate tipologie di provvidenze:
 - Assegno mensile;
 - Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure vengano effettuate presso centri ospedalieri o universitari ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei cittadini richiedenti. Il rimborso viene concesso alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 1 e 4 della L.R. 27/83;
3. **Di dare atto** che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Thiesi e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale n.132 del 04-12-2025 COMUNE DI THIESI

4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
5. **Di provvedere** a comunicare al richiedente l'esito del procedimento e alla pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio on line del Comune di Thiesi

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Francesca Canu

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Lì, 04-12-2025

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Francesca Canu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs 82/2005)